

DECRETO CALABRIA. ANAAO CHIEDE ASSUNZIONI, SUPERAMENTO DEL TETTO PER IL SALARIO ACCESSORIO E VALIDITÀ TRIENNALE PER LE GRADUATORIE DEI CONCORSI.

Richiesta anche la possibilità di scelta del Commissario straordinario tra coloro che sono comunque risultati idonei nelle procedure selettive della formazione dell'elenco nazionale, di legare il compenso aggiuntivo previsto per l'incarico di Commissario straordinario esclusivamente ad un risultato conseguito in relazione agli obiettivi assegnati, portando il termine per la verifica da sei a nove mesi.

L'Anaa Assomed nel corso dell'audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera di mercoledì 8 maggio 2019 ha presentato alcuni emendamenti al Decreto Calabria.

ASSUMERE SPECIALIZZANDI ALL'ULTIMO ANNO NON SOLO MEDICI, MA ANCHE DIRIGENTI SANITARI

Con il primo emendamento proposto si intende estendere le previsioni dell'articolo 1, commi 547 e 548 della legge 30/12/2018, n.145 - legge di bilancio per il 2019 –(ovvero la possibilità per i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario) anche ai veterinari odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, ciò al fine di consentire anche a loro, come già previsto per i medici evitando in tal modo una disparità di trattamento, di poter partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione in una graduatoria separata rispetto a quelli con specializzazione risultati idonei nella procedura concorsuale. L'assunzione a tempo indeterminato è comunque condizionata al conseguimento del titolo di specializzazione e al previo esaurimento della graduatoria degli già specialisti alla data di scadenza del bando. Si è ribadito, peraltro, che tale previsione inserendosi nelle disposizioni vigenti non comporta maggiori oneri.

SALARIO ACCESSORIO: VIA IL TETTO.

Si è quindi tornati a parlare dell'interpretazione dell'articolo 23 del d.lgs. 75/2017 e salario accessorio, con un emendamento che prevede il superamento del tetto fissato da quest'ultimo. Difatti il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. L'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, però, impedisce di fatto di recuperare risorse derivate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati. Si sottolinea inoltre come il d.lgs. 75/2017 non sia una legge di bilancio e pertanto non prevede coperture o risparmi collegati. Pertanto la modifica proposta non determina effetti finanziari. Il d.lgs. 75/2017 ha chiaramente un carattere temporaneo che l'attuale dispositivo non specifica, rischiando di perdurare nel tempo, cosa che avviene da due anni. La norma in questione inoltre dichiara che le risorse ottenute con l'applicazione del tetto sono finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori. È un dato di fatto che tale armonizzazione si è trasformata in un taglio radicale senza

prevedere il riutilizzo delle risorse. La norma sta già determinando notevole contenzioso che paradossalmente determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche questa proposta non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma si limita alla corretta allocazione delle risorse già esistenti dalla parte fondamentale a quella accessoria del monte salari.

GRADUATORIE

Da ultimo, ma non per importanza, un passaggio necessario ancora sulla capacità di assumere da parte degli Enti del SSN con la proposizione di emendamenti che hanno la finalità di attivare selezioni concorsuali per tutti i posti che si renderanno vacanti a fronte della previsione di un esodo del personale medico verso la quiescenza. Anaaò ribadisce che al fine di ridurre costi e tempi sarebbe opportuno che le graduatorie concorsuali fossero valide almeno sull'ambito regionale per il periodo di legge di tre anni. È opportuno rammentare che l'accesso alla dirigenza, ivi compresa quella del SSN, avviene attraverso i concorsi e tale tema è strettamente legato alle graduatorie e alla loro validità almeno triennale. In particolare va osservato che il decreto semplificazioni ha operato, a breve distanza dall'approvazione della legge di bilancio, un intervento legislativo sul personale della Sanità, spostando di un anno la novità in tema di graduatorie concorsuali (1 gennaio 2020).

La locuzione contenuta nel comma 361 esprime la volontà del legislatore di non utilizzare le graduatorie per l'aumento dei posti per le amministrazioni pubbliche assumendosi la responsabilità che nel caso di nuove esigenze assunzionali il concorso debba essere ribandito ex novo, con tutte le ripercussioni organizzative, temporali e soprattutto finanziarie che ne conseguono. Questa interpretazione porterebbe per il SSN effetti devastanti proprio perché si rischierebbe di interrompere l'assistenza, bloccare i servizi e non tutelare la salute. Doppio danno dunque, non solo per gli operatori del SSN che fanno parte, pur nel rispetto della loro specificità e specialità del pubblico impiego, ma anche per la collettività intera.

Le proposte emendative assicurano l'effettivo ricambio generazionale e una migliore organizzazione del lavoro nell'ambito del SSN, nonché, in via prioritaria, rispondono all'esigenza costituzionale di tutelare la salute all'interno di un sistema pubblico efficiente ed efficace. Anche queste richieste comporterebbero dunque un risparmio in termini finanziari.

Infine l'Anaaò Assomed ha proposto una riflessione sulla situazione in Calabria, presentando alcuni emendamenti 3 del testo "*Commissari straordinari di enti del SSR*" con la finalità di prevedere la possibilità di scelta del Commissario straordinario tra coloro i quali sono comunque risultati idonei nelle procedure selettive della formazione dell'elenco nazionale, di legare il compenso aggiuntivo previsto per l'incarico di Commissario straordinario esclusivamente ad un risultato conseguito in relazione agli obiettivi assegnati (nulla quindi è dovuto in caso di valutazione negativa), ed ancora modificando il termine indicato per la verifica innalzandola da sei mesi a nove, non essendo il termine inferiore congruo alla complessa azione di risanamento.

C 1816: “Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ANAAO ASSOMED

1) *Articolo 12: Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale: Art. 1, commi 547, 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'art. 12, comma 2, sostituire l'intero comma 2 con il seguente:

Comma 2. “All’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole “medici” sono inserite le seguenti: “, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi”.

RAZIONALE:

L'emendamento intende estendere le previsioni dell'articolo 1, commi 547 e 548 della legge 30/12/2018, n.145 - legge di bilancio per il 2019 - anche ai veterinari odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso, ciò al fine di consentire anche a loro, come già previsto per i medici e con la condizione di cui al comma 548, evitando in tal modo una disparità di trattamento, di poter partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione in una graduatoria separata rispetto a quelli con specializzazione risultati idonei nella procedura concorsuale. L'assunzione a tempo indeterminato è comunque condizionata al conseguimento del titolo di specializzazione e al previo esaurimento della graduatoria degli già specialisti alla data di scadenza del bando.

Tale previsione inserendosi nelle disposizioni vigenti non comporta maggiori oneri.

2) *Articolo 11: Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio Sanitario Nazionale*

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, dopo le parole “*il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*” aggiungere il seguente capoverso: “E' comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati.”

RAZIONALE:

Il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. L'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, però, impedisce di fatto di recuperare risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati.

Occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017.

Si fa presente che il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio e pertanto non prevedeva coperture o risparmi collegati. Pertanto la modifica proposta non determina effetti finanziari.

Il d.lgs. 75/2017 ha chiaramente un carattere temporaneo che l'attuale dispositivo non specifica, rischiando di perdurare nel tempo, cosa che avviene da due anni.

La norma in questione inoltre dichiara che le risorse ottenute con l'applicazione del tetto sono finalizzate all'armonizzazione. È un dato di fatto che tale armonizzazione si è trasformata in un taglio radicale senza prevedere il riutilizzo delle risorse. La norma sta già determinando notevole contenzioso che paradossalmente determina maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma si limita alla corretta allocazione delle risorse già esistenti dalla parte fondamentale a quella accessoria del monte salari.

3) **CAPACITA' ASSUNZIONALI DEGLI ENTI DEL SSN**

RAZIONALE

Gli emendamenti hanno la finalità di attivare selezioni concorsuali per tutti i posti che si renderanno vacanti a fronte della previsione di un esodo del personale medico verso la quiescenza. Al fine di ridurre costi e tempi sarebbe infatti opportuno che le graduatorie concorsuali fossero valide almeno sull'ambito regionale per il periodo di legge di tre anni.

È opportuno rammentare che l'accesso alla dirigenza ivi compresa quella del SSN avviene attraverso i concorsi e tale tema è strettamente legato alle graduatorie e alla loro validità almeno triennale.

I dati del Conto annuale fotografano molto bene l'attuale situazione: sono circa 140mila operatori gli operatori sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che a fine 2018 avevano raggiunto i requisiti per "Quota 100". E di questi oltre 40mila sono tra i possibili 'pensionandi' con il nuovo meccanismo. Qualsiasi intervento legislativo volto a prevedere la possibilità di copertura dei posti resi vacanti dal pensionamento, la necessità di farlo tramite concorsi pubblici e di pesare il tutto su un fabbisogno di personale ancora non calcolato in molte Regioni, potrebbe allungare i tempi. Ne discende la necessità di operare una modifica sull'attuale normativa relativamente alle graduatorie.

In particolare va osservato che il decreto semplificazioni, ha operato, a breve distanza dall'approvazione della legge di bilancio, un intervento legislativo sul personale della Sanità, spostando di un anno la novità in tema di graduatorie concorsuali.

L'articolo 9bis della legge n. 12 del 2019, contiene alla lettera a) tale novità. ("All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 365 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico- professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020*»).

Pertanto al comma 365 della legge 145/2018, viene aggiunto alla fine un periodo con il quale si precisa che la novità di cui al precedente comma 361 ovvero l'utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso si applica ai concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019. La legge 12 del 2019, per la Sanità ovvero per le assunzioni di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico **sposta questa data al 1° gennaio 2020**. La locuzione contenuta nel comma 361 ovvero "*Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso*" esprime la volontà del legislatore di non utilizzare le graduatorie per l'aumento dei posti per le amministrazioni pubbliche assumendosi la responsabilità che nel caso di nuove esigenze assunzionali il concorso debba essere ribandito ex novo, con tutte le ripercussioni organizzative, temporali e soprattutto finanziarie che ne conseguono.

Questa interpretazione porterebbe per il SSN effetti devastanti proprio perché si rischierebbe di interrompere l'assistenza, bloccare i servizi e non tutelare la salute. Doppio danno dunque, non solo per gli operatori del SSN che fanno parte, pur nel rispetto della loro specificità e specialità del pubblico impiego, ma anche per la collettività intera.

Del resto dubbi insorgono anche in merito alla "costituzionalità" stessa della norma in quanto alle Regioni verrebbe imposta una scelta di natura organizzativa senza previa intesa in Conferenza Stato Regioni.

Quanto ai commi 363 e 364, lo slittamento di un anno del comma 363 non è chiaro perché le disposizioni abrogate che fanno riferimento alla legge 125/2013 sulle stabilizzazioni riguardano esclusivamente le sole amministrazioni centrali e non la sanità; ed il comma 364 prevede l'abrogazione della lettera e-bis) dall'art. 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001; si tratta della previsione del 20% massimo di idonei nelle graduatorie concorsuali, che, comunque, era solo facoltativa.

Le proposte emendative assicurano l'effettivo ricambio generazionale e una migliore organizzazione del lavoro nell'ambito del SSN, nonché, in via prioritaria, rispondono all'esigenza costituzionale di tutelare la salute all'interno di un sistema pubblico efficiente ed efficace. La richiesta di non applicare tali disposizioni al SSN comporterebbe dunque un risparmio in termini finanziari

Nonostante la nota carenza di personale medico e sanitario del Servizio Sanitario Nazionale che sta mettendo a rischio la funzionalità di servizi essenziali, sono state poste invece gravi limitazioni per l'espletamento dei concorsi nel SSN. Paradossalmente queste limitazioni non sono state previste per il sistema scolastico e il mondo artistico musicale, ed educativo anche degli Enti Locali come modificato dall'articolo 14-ter della legge 28 marzo 2019, n. 26.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 12 dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

3. *“Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: “Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.*

In alternativa

All'articolo 12 dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

3. *“L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola “coreutica” aggiungere le seguenti parole “, nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”.*

In alternativa

All'articolo 12 dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

3. *“L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola “coreutica” aggiungere le seguenti parole “, nonché del personale del ruolo sanitario delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”*

4) Articolo 3 – Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

PROPOSTA EMENDAMENTO

“All'articolo 3, comma 2, dopo la parola “è scelto,”, eliminare la parola “anche”.

RAZIONALE:

La proposta emendativa si propone la finalità di prevedere la possibilità di scelta del Commissario straordinario tra coloro i quali sono comunque risultati idonei nelle procedure selettive della formazione dell'elenco nazionale. Diversamente si potrebbe paventare per i prescelti un profilo curriculare non conforme ai requisiti richiesti.

PROPOSTA EMENDAMENTO

“All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: *5-bis* “La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al comma 5, è subordinato alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.”

RAZIONALE:

La proposta emendativa si propone la finalità di prevedere in modo esplicito un compenso aggiuntivo previsto per l'incarico di Commissario straordinario, legandolo **esclusivamente** ad un risultato conseguito in relazione agli obiettivi assegnati. Nulla è dovuto in caso di valutazione negativa.

PROPOSTA EMENDAMENTO

“All'articolo 3, comma 7, sostituire ovunque la parola “sei” con la parola “nove”.

RAZIONALE:

La proposta emendativa si rende necessaria in quanto il termine indicato per la verifica non appare congruo alla complessa azione di risanamento. Si propone il termine di nove, per conformarlo peraltro a quanto già indicato al comma 6 in relazione alla coerenza dell'attività con il piano di rientro dai disavanzi e con i relativi programmi operativi.

In alternativa ai tre emendamenti sopraindicati, si propone un unico emendamento riassuntivo delle tre proposte.

PROPOSTA EMENDATIVA:

“All'articolo 3:

- ✓ al comma 2, dopo la parola “è scelto,”, eliminare la parola “anche”;
- ✓ dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: *5-bis* “La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al comma 5, è subordinato alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.”;
- ✓ al comma 7, sostituire ovunque la parola “sei” con la parola “nove”.